

QUANDO È **OPPORTUNO**
SEGNALARE QUANDO,
INVECE, È **OBBLIGATORIO**
SEGNALARE E DENUNCIARE



**SEGNALAZIONI
E DENUNCE**


IC BOBBIO NOVARO

COSA È OPPORTUNO SEGNALARE

<p>DIFFICOLTÀ COMPORTAMENTALI DEL MINORE</p>	<ul style="list-style-type: none">• comportamenti “adultizzati” oppure eccessivamente infantili rispetto all’età anagrafica <p>frequentazioni “pregiudizievoli”: ad es. con ragazzi molto più grandi di età e dediti a condotte antisociali</p> <ul style="list-style-type: none">• condotte aggressive con i pari e con gli adulti• primi approcci con stupefacenti, alcool, psicofarmaci ecc.• malattie o disturbi della personalità minimizzati o su cui i genitori non si attivano per il loro superamento: ad es. accenni di depressioni, fobia scolastica, condotte autolesionistiche, anoressia, bulimia, sonnolenza continua...
<p>SANITARIE</p>	<ul style="list-style-type: none">• episodi di trascuratezza: ad es. evidenti problemi d’igiene personale, un’alimentazione squilibrata• constatazione di un eccesso di cure: ad es. abuso di farmaci e di controlli medici, ecc. in danno del minore

INADEMPIENZA SCOLASTICA	<ul style="list-style-type: none">• reiterate assenze, ritardi e bassissimo profitto scolastico• assenze infasettimanali anche non continuative
ECONOMICHE	<ul style="list-style-type: none">• situazione abitativa precaria• trascuratezza nell'abbigliamento• mancanza di materiale scolastico• difficoltà a partecipare alle uscite didattiche
DIFFICOLTÀ DI RELAZIONE CON LA FAMIGLIA O DEL NUCLEO	<ul style="list-style-type: none">• perdurante assenza dei genitori agli incontri scuola - famiglia• affidamento "di fatto" del minore a terze persone estranee al nucleo familiare;
COGNITIVE	<ul style="list-style-type: none">• difficoltà che richiedono indagini di professionisti nel campo della neuropsichiatria, per accertamenti e certificazioni





PER SEGNALARE

**IL PERSONALE SCOLASTICO
CHE RILEVA
LA SITUAZIONE A RISCHIO
DEL/ SUL MINORE
COMPILA LA SCHEDA DI
SEGNALAZIONE E LA INVIA A**

**LA FS AGIO INOLTRA
LA SEGNALAZIONE
ALLA COMMISSIONE
MISTA SCUOLA-
SERVIZI**

**SI ORGANIZZA UN INCONTRO IN PRESENZA
TRA
I DOCENTI CHE HANNO SEGNALATO
E
LA COMMISSIONE MISTA SCUOLA SERVIZI
PER DISCUTERE DELLA SITUAZIONE,
CONDIVIDERE INFORMAZIONI, IPOTIZZARE
PERCORSI**

ceccon.ilaria@icbobbionovaro.edu.it
defaziogenny@icbobbionovaro.edu.it



QUANDO È OBBLIGATORIO SEGNALARE

Le fattispecie elencate nel precedente paragrafo sono obbligatoriamente da segnalare se

ripetute nel tempo ed associate tra loro.

In tali casi, è doveroso avvisare “senza ritardo” gli organi competenti di quanto si osserva in un alunno.

Riteniamo utile rimarcare che

non c'è bisogno che quanto emerga sia “provato”.

Le situazioni sopra descritte saranno verificate ed approfondite dagli organi competenti, senza che l'averle segnalate comporti alcuna violazione della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

LA SEGNALAZIONE ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Qualora queste prime azioni da parte della scuola o dei servizi, non sortiscano gli effetti sperati e permanga una condizione esistenziale di "stallo" che potrebbe presumibilmente compromettere lo sviluppo psico-fisico del bambino, sarà sempre opportuno segnalare gli episodi rilevati, direttamente all'autorità giudiziaria.

Ciò consentirà l'eventuale adozione di provvedimenti più incisivi per una tutela efficace e tempestiva del minore, anche intervenendo sulla responsabilità genitoriale.

La segnalazione all'autorità giudiziaria costituisce, quindi, l'atto formale attraverso il quale la scuola espone la preoccupazione per le condizioni di un alunno.

La segnalazione va fatta anche quando consti che il minore sia già affidato ai servizi sociali o quando si conosca la pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni o dinanzi al Tribunale ordinario, nel caso in cui, ad es. i genitori del minore si stiano separando), perché l'obiettivo della segnalazione non è solo quello di avviare un procedimento di protezione, ma anche quello di rendere concreto il dovere di collaborazione continua tra le diverse figure professionali e le istituzioni a cui, anche temporaneamente, sia affidato il bambino.


QUANDO È OBBLIGATORIO DENUNCIARE

La denuncia ha la funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un delitto, accertandone le responsabilità individuali e, al contempo, strutturare una serie di interventi posti a protezione della vittima se questa è minorenne.

La denuncia dovrà essere sporta sia nel caso in cui il minore sia vittima tanto di un coetaneo, quanto di un adulto, sia nel caso in cui sia il presunto autore del reato.

A maggiore chiarimento si precisa che:


- laddove la scuola abbia notizia di condotte astrattamente integranti un reato, commesse da adulti in danno di minori, la stessa ha l'obbligo di denunciare il medesimo fatto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, competente a procedere contro il maggiorenne presunto autore del fatto ma, al contempo, di segnalare il fatto anche alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (che si occupa della vittima) onde avviare eventuali provvedimenti civili;
- viceversa, qualora l'autore del presunto reato sia un minore, la scuola, che ne abbia appreso notizia, ha solo l'obbligo di denunciare il fatto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni³.



IL PERSONALE SCOLASTICO CHE DOVESSE
VENIRE A CONOSCENZA DI FATTI DI UNA CERTA
GRAVITÀ NON HA ALCUN DOVERE DI
ACCERTARNE LE CARATTERISTICHE E
VERIFICARE L'ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI!



IMPORTANTE



SOPRATTUTTO NELLE SITUAZIONI IN CUI SI
PROFILINO ABUSI ENDOFAMILIARI PER I QUALI SI
DOVRÀ PROCEDERE ALLA DENUNCIA, GLI
INSEGNANTI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE
MANTENERE IL SEGRETO E NON POSSONO
ASSOLUTAMENTE AVVISARE LA FAMIGLIA DI
QUANTO SEGNALATO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON DEVE FAR PRECEDERE LA SEGNALAZIONE E SOPRATTUTTO LA DENUNCIA DA ACCERTAMENTI INTERNI O INDAGINI DISCIPLINARI CHE POTREBBERO
COMPORTARE UN INQUINAMENTO DELLE PROVE.

DOPO L'INOLTRO DELLA DENUNCIA EGLI, COORDINANDOSI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, POTRÀ AVVIARE RICERCHE INTERNE SU QUESTIONI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA.

IN SINTESI

Nessun operatore scolastico o dirigente dovrà, fuori da una direttiva formale della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria, sia prima che dopo la segnalazione o denuncia:

- 1.** raccogliere direttamente elementi probatori come ad es. ascoltare i minori, cercare riscontri attraverso interrogatori incrociati, chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o ad adulti e minori coinvolti nei fatti ecc.;
- 2.** cercare sul cellulare o computer della vittima immagini, video, conversazioni in chat o e-mail, messaggi sonori, e mai cancellare eventuali chat, email, ecc.;
- 3.** sostituirsi alla vittima per cercare un contatto diretto o on-line con chi aggredisce, minaccia, diffama o adesca;
- 4.** restituire sostanze, armi, scritti, dopo averle acquisite dagli alunni senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla quale si è sporta denuncia ecc.;

ABUSO FISICO

- percosse, schiaffi, calci, pugni
- lesioni personali aggravate: ad es. quando il minore ha subito o ha prodotto lesioni a terzi con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore, in particolare se commesse con armi o per motivi futili o dalle quali tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582- 583 - 585 cp);
- abuso dei mezzi di correzione: ad es. quando il minore presenta lesioni varie, quali ematomi, segni di cinghiate, ustioni, inferte presumibilmente da genitori, educatori, ecc. (art. 571 cp);
- violazione obblighi di assistenza familiare: ad es. quando il minore è visibilmente denutrito, malnutrito ecc. (art. 570 cp);
- maltrattamenti in famiglia: ad es. quando si constata ripetutamente sul minore la presenza di lesioni, magari accompagnate da disagio, mutismo, malessere ecc. (art. 572 cp);
- abbandono di persone minori o incapaci: ad es. qualora venga a mancare l'assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti (art.9 L. n. 149/2001);
- sequestro di persona: ad es. quando il minore non è libero di muoversi, a causa di interventi coattivi sulla sua persona che gli rendono impossibile la relazione con gli altri (art. 605 cp).

ABUSO SESSUALE


- atti sessuali: ad es. quando un minore degli anni dieci subisce atti sessuali di qualunque tipo, da parte di adulti o minori, specie se più grandi di tre anni della vittima (art. 609 ter cp) oppure atti sessuali posti in essere in danno di un minore degli anni diciotto, con violenza o minaccia o abuso di autorità o da più persone (artt. 609 bis - quater - septies - octies cp);
- la corruzione di minore che punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere o mostri alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali (art. 609 quinquies cp);

ABUSO PSICOLOGICO

- la cd. “violenza assistita”⁴: ad es. quando un minore assiste – suo malgrado ad episodi di violenza e di maltrattamento anche in contesti familiari;
- le minacce, specie gravi, in quanto commesse con armi (per es. coltelli), da persona travisata, da più persone riunite, con uno scritto anonimo ecc.(art. 612 cp) subite o poste in essere da minori;
- violenza privata quando un minore, attraverso atti di violenza o minaccia, è costretto a fare o non fare qualcosa (art. 610 cp);

ULTERIORI CONDOTTE DA DENUNCIARE

- detenzione e cessione a qualunque titolo di stupefacenti: quando ad es. all'interno o nelle adiacenze della scuola venga effettuata attività di spaccio. Tale fattispecie risulta particolarmente grave perché realizzata in tali contesti scolastici (art. 73 dpr N. 309/90);
- danneggiamenti: ad es. atti vandalici e di deterioramento di luoghi pubblici come - appunto - la scuola, l'imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti ecc.5 (art. 635 c.2 cp);
- condotte commesse attraverso internet e social network tanto frequenti quanto sottovalutate come: molestie, diffamazioni, minacce, interferenze illecite nella vita privata, sostituzione di persona, violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza, prostituzione e pornografia minorile, gioco d'azzardo anche on line;



PER DENUNCIARE

IL PERSONALE SCOLASTICO CHE RILEVA IL
GRAVE RISCHIO
COMPILA
SENZA RITARDO
UNA RELAZIONE (SEGUENDO IL MODELLO
FORNITO)

LA DIRIGENTE E/O LA FS AGIO E /O
LA REFERENTE DELLA COMMISSIONE
PER LA PRIMARIA
PROTOCOLLA E INOLTRA
LA SEGNALAZIONE
A SECONDA DEI CASI

ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE
CARABINIERI QUESTURA POLIZIA POSTALE

ALLA PROCURA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

AL TRIBUNALE ORDINARIO

parisi.bianca@icbobbionovaro.edu.it
ceccon.ilaria@icbobbionovaro.edu.it
defaziogenny@icbobbionovaro.edu.it



PROTOCOLLO IN CASO DI RILEVAZIONE DI ABUSO E/O VIOLENZA

IL PERSONALE SCOLASTICO CHE RICEVE
TESTIMONIANZA E/O VIENE A
CONOSCENZA O OSSERVA SITUAZIONI
/SEGNI DI VIOLENZA E/O ABUSO
SESSUALE
SUL MINORE
AVVERTE SENZA RITARDO

CHE
CONTATTANO LA COMMISSIONE MISTA PER
UN CONFRONTO E POI
CONTATTANO IL SERVIZIO BAMBI DEL
REGINA MARGHERITA

IL DOCENTE CHE HA RACCOLTO LA
TESTIMONIANZA/ NOTATO I SEGNI DI
VIOLENZA
ACCOMPAGNA IL MINORE AL REGINA
MARGHERITA (IN AMBULANZA O TAXI,
SEGUIRÀ RIMBORSO TRAMITE RICEVUTA
PRESENTATA
NELLA STESSA GIORNATA)

IL SERVIZIO BAMBI
COMUNICHERÀ CON LE
AUTORITÀ GIUDIZIARIE
E CON LA FAMIGLIA

la **Dirigente Scolastica**

e/o la **FS Agio** (Ceccon)

e/o la **per la Primaria** (De Fazio)

(telefonata,

incontro in presenza)

NON SI CONTATTA LA FAMIGLIA

